

Democrazia, Costituzione e Intelligenza Artificiale (I.A.)

Giulio M. Salerno
Università di Macerata

Sommario

- Premessa: il **punto di vista del giurista** e alcuni tradizionali **«punti fermi» del diritto di fronte alla I.A.**
- Il ruolo della nostra **Costituzione** e il quadro riassuntivo **del sistema dei principi fondamentali**
- L'incidenza della I.A. sulla «vita umana» disciplinata dal diritto: **fattore propulsivo e possibili rischi**
- Considerazioni conclusive sul **rapporto tra I.A., Costituzione, democrazia**

1) Il punto di vista del giurista

- L'Italia come **Stato di diritto, costituzionale, liberal-democratico e sociale**, inserito nel processo di integrazione sovranazionale **dell'Unione europea**
- Le funzioni essenziali assegnate al diritto nell'organizzazione sociale: **ordinante, delimitante, programmatica**
- Il complesso ma ineliminabile **rapporto tra il diritto e il fatto**: ad esempio, normativismo, decisionismo e istituzionalismo; sovranità statale vs. globalizzazione (e il cd. *soft law*)

Alcuni tradizionali «punti fermi» del diritto di fronte alla I.A.

- **Esteriorità del diritto** come disciplina dei soli comportamenti umani oggettivamente rilevabili: mediante la I.A., però, nel mondo fisico si producono atti (del tutto o in parte) in modo «autonomo» e secondo sequenze finite di istruzioni (algoritmi)! Sono giuridicamente rilevanti le «letture del pensiero» tramite gli algoritmi che leggerebbero il pensiero (secondo le sperimentazioni della Univ. di California e della Columbia Univ.)?
- **Principio di responsabilità personale:** chi risponde degli atti prodotti mediante la I.A.? Chi ha dettato le istruzioni, chi ne rende possibile l'esecuzione concreta, chi offre il «servizio», o addirittura la stessa «macchina»?
- Il **valore etico del diritto** è espresso dalle e nelle regole prescrittive: ma gli atti prodotti mediante la I.A. sono adottati secondo istruzioni autodeterminate! I valori espressi nei criteri utilizzati per la creazione degli algoritmi della IA sono (davvero) subordinati a quelli del diritto?

Ancora

- In via generale, si è **subordinati al solo ordinamento nazionale**, e il pluralismo degli ordinamenti consente, a certe condizioni, la presenza di interrelazioni esterne (artt. 10, 11, 80, 117, comma 1, Cost.): ma l'impiego della I.A. comporta vincoli che (di fatto) superano la disciplina giuridica nazionale! Chi può regolare e come si può regolare questo fenomeno?
- E' possibile una «**giustizia predittiva**» che, tramite un suo proprio «processo» di costruzione di senso (fatto di dati, algoritmi e piattaforme) produca decisioni giurisdizionali in base al principio «*quantitas facit legem*»? Nasce una «seconda normatività» algoritmica (soprattutto nei sistemi di auto-apprendimento *machine learning*) che si sostituisce a quella giuridica?

2) Partiamo dal ruolo della nostra Costituzione

- ***Garanzia dei diritti e dei doveri, limite dei poteri pubblici e privati:*** la supremazia della Costituzione, la diretta applicazione giurisdizionale, l'interpretazione costituzionalmente conforme delle leggi
- ***Clausola di «eternità» solo per il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inalienabili della persona*** (Corte cost. 1146/1988)
- ***Sistema di principi e regole*** in permanente e ***ragionevole equilibrio*** (senza gerarchia) e in continua ed ***evolutiva concretizzazione*** (no all'originalismo)
- Quindi ***la I.A. va collocata all'interno della Costituzione «vivente» e dunque ne deve già rispettare i principi e le regole***

I principi fondamentali della Costituzione

- **Principio liberale:** protezione e sviluppo della personalità
- **Principio democratico:** libera e pari partecipazione alla vita pubblica
- **Principio sociale:** rimozione delle diseguaglianze

- Al centro:
- il rispetto della **pari dignità umana e sociale** di ogni componente della collettività

Eguaglianza, legalità e libertà

- Il principio di **eguaglianza**: divieto di discriminazioni e rimozione degli ostacoli alla piena partecipazione alla vita politica, economica e sociale
- Il principio di **legalità sostanziale nell'azione pubblica**: nessun potere pubblico può essere esercitato senza una previa legge che lo consente e lo circoscrive
- Il **principio generale di libertà nell'azione dei privati**: libertà di compimento di qualunque atto che non sia vietato dalla legge

3) L'incidenza delle nuove tecnologie della I.A. sulla vita umana disciplinata dal diritto

- Le nuove tecnologie dell'I.A. riguardano il corpo, la mente, la coscienza, l'intera sfera dei comportamenti individuali e collettivi, tutti i rapporti sociali in senso sincronico e diacronico, tutto il nostro tempo («occupato» e «libero»)
- Quindi la I.A. può incidere:
- sulle forme e sulle modalità di svolgimento dei **rapporti civili, etico-sociali, economici e politici, e quindi sull'esercizio dei diritti di libertà, dei diritti sociali e dei diritti politici, e sui correlati doveri**
- sulle forme e sulle modalità di svolgimento dei **poteri pubblici: legislazione, amministrazione, giurisdizione**

La I.A. e la nostra forma di Stato

- In definitiva, la I.A. condiziona **l'effettiva concretizzazione della forma di Stato**, cioè sul rapporto tra autorità e libertà, tra diritti e doveri, tra governati e tra questi e i governanti, tra libertà e autorità (pubblica o privata)
- Sono le premesse per un **nuovo «Leviatano»**? Hobbes: una macchina costruita dall'uomo, trascendente la moltitudine umana e dotata dalla pretesa di suprema autorità
- La I.A. tra promesse (esterne) e debolezze (interne): la **sfida della ragione**

La I.A. come fattore propulsivo

- 1) Per l'estensione e accrescimento delle **potenzialità individuali e collettive nell'esercizio dei diritti e delle libertà** (ad es. l'istruzione, la formazione, la cultura, l'attività economica, le comunicazioni, etc.) anche nei rapporti con gli altri Paesi dell'Unione europea (ad es. sanità transfrontaliera)
- 2) Per l'**efficienza e semplificazione nell'organizzazione e nell'azione pubblica**: riduzione degli oneri burocratici, interrelazione tra amministrazioni, rilevazione dei bisogni, valutazione *ex ante* e *ex post* dell'impatto delle politiche pubbliche
- 3) Per la **trasparenza delle amministrazioni pubbliche**: *open data*, *blockchain*, identità digitale
- 4) Per la **digitalizzazione dei processi e dei sistemi**: gestione e la salvaguardia dei *big data* come un bene comune di interesse pubblico, etc.

Quali possibili rischi «giuridico-costituzionali» derivanti dalla I.A.

- 1) **La concentrazione squilibrata degli strumenti di conoscenza e di applicazione della I.A.:** come evitare nuove faglie di diseguaglianza (si pensi, ad esempio, agli *smart contracts*)?
- 2) **La non subordinazione alla legge dei procedimenti pubblici basati su algoritmi:** come impedire che l'algoritmo superi il principio di legalità nell'azione pubblica (si pensi alla distribuzione dei fondi tra le Università sulla base di criteri stabiliti soltanto in atti amministrativi, Corte cost. 104/2017)?

Ancora

- **3) L'alterazione dei processi di libera formazione delle opinioni e quindi l'interferenza nel corretto funzionamento della democrazia:** come evitare la falsificazione della democrazia (vedi la persuasione politico-elettorale nel caso di *Cambridge Analitica*)?
- **4) L'insufficienza dello Stato può spingere alla «privatizzazione algoritmica» di funzioni pubbliche:** come evitare la diffusione della risoluzione *on line* di controversie (*Online Dispute Resolution*)?
- **Serve una «collaborazione intelligente» tra l'uomo e la macchina (guidata dall'uomo), e cioè ben disciplinata dal diritto, nel rispetto dei principi della Costituzione e della democrazia**

4) E allora, quale rapporto tra diritto e I.A.?

- Il **diritto non può ignorare la I.A., così come la I.A. non può ignorare il diritto e soprattutto la Costituzione**
- **La I.A. non si muove in *terra incognita***: chi produce o utilizza la I.A. deve già rispettare i principi e le regole della Costituzione vivente, così come le leggi vigenti
- Ad esempio,
- i limiti posti dalla legge alla **libertà di scienza** (per la presenza di altri interessi costituzionalmente protetti, come la salute) e **alla libertà di iniziativa economica** (art. 41 Cost.: dignità, libertà e sicurezza, oltre ai fini sociali e, da poco, «ambientali»)
- il **segreto «industriale»** non può essere richiamato quando si tratta di procedimenti collegati a preminenti interessi pubblici
- la protezione dei diritti di esclusiva sui documenti, cioè il **diritto d'autore**

Come intervenire?

- **La I.A. sollecita l'innovazione del diritto**, adattando o integrando le regole già esistenti (in materia di diritto privato, commerciale, amministrativo, pubblico, etc.); si pensi, in particolare, alla strategia utilizzata con il C.A.D. del 2005 (dal settore pubblico al settore privato!)
- E' auspicabile **un'azione congiunta in sede europea per la disciplina della I.A. soprattutto nell'ambito privatistico**, consentendo così un livello omogeneo di regolazione, da presentare come modello sulla scala mondiale; vedi di recente il *Data Governance Act* (Reg. UE 2022/868), il *Digital services Act* (Reg. UE 2022/2065), e il *Digital Markets Act* (reg. UE 2022/1925)
- Occorre il **contributo degli esperti**: vedi le *Ethics Guidelines For Trustworthy AI*, 2019

Nella regolazione giuridica sulla I.A. soprattutto tre obiettivi

- **1) Eguaglianza tra le parti** coinvolte dalla I.A. (per evitare pregiudizi o cd. bias con effetti socialmente discriminatori)
- **2) Trasparenza e correttezza dei processi decisionali in cui si applica la I.A.** (sentenza TAR Lazio 14 febbraio 2017, n. 3769 circa un algoritmo che, in materia di assegnazione dei docenti nelle scuole, conduceva a esiti contraddittori e errati)
- **3) Libertà nella formazione della pubblica opinione e nelle modalità di svolgimento della democrazia** (rappresentativa e diretta) per evitare la cd. «Algocrazia» (sottomissione al dominio degli algoritmi)!

Infine, in prospettiva

- **Istituire un'apposita AUTORITA' SULLA I.A.:** sovrapposizione con altre istituzioni, ne esistono già in tema (Privacy, Comunicazioni, Cibersicurezza ex d.l. n. 82/2021)
- **La questione dell'algoretica:** una prospettiva complessa
- **La modifica della Costituzione:** una soluzione su cui meditare